



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni della **GIUNTA COMUNALE**

№ 3 / SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2013

Presenti	Assenti			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Giorgio	ORSONI	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sandro	SIMIONATO	V. Sindaco, Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiziana	AGOSTINI	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ugo	BERGAMO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gianfranco	BETTIN	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andrea	FERRAZZI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bruno	FILIPPINI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Francesco	GHETTI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alessandro	MAGGIONI	“
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ezio	MICELLI	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roberto	PANCIERA	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antonio	PARUZZOLO	“
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carla	REY	“
<hr/>	<hr/>			
12	1			

Presiede la seduta il Sindaco **GIORGIO ORSONI**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

N. 3 : Indirizzi per la determinazione del Compenso degli Amministratori delle Società Controllate dal Comune di Venezia.

La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate;

Premesso che:

- il Sistema delle partecipazioni controllate, in via diretta ed indiretta, dal Comune di Venezia è ampio e diversificato sia per forma giuridica che per settore di attività. Coabitano infatti organismi snelli e di piccola dimensione con realtà medio-grandi caratterizzate da problematiche operative e gestionali di notevole complessità.
- Anche per effetto delle operazioni societarie già deliberate con decorrenza dai primi mesi del 2013, il numero complessivo delle società controllate dal Comune è pari a 22 unità, così suddivise tra controllate dirette e indirette, nonché in base al superamento o meno della soglia di 2 milioni di capitale sociale (vedi ALL.1):
 - N. 7 società controllate direttamente con C.S. superiore a € 2 mln
 - N. 3 società controllate direttamente con C.S. inferiore a € 2 mln
 - N. 4 società controllate indirettamente con C.S. superiore a € 2 mln
 - N. 8 società controllate indirettamente con C.S. inferiore a € 2 mln

Considerato:

- Che la determinazione degli indirizzi in materia di compensi agli amministratori di società controllate in via diretta o indiretta dal Comune va inquadrata nell'ambito della normativa di legge, oggetto recentemente di ampie rivisitazioni, che disciplina le nomine in società controllate da Enti Locali;
- Che per effetto del combinato disposto dell'art. 1 comma 729 della Legge 296/2006 e dell'art. 4 comma 4 e 5 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali non può essere superiore a tre, salvo che per le società aventi:
 - un capitale superiore a due milioni di euro;
 - una percentuale di fatturato da prestazione di servizi inferiore al 90% nei confronti di amministrazioni pubbliche sul totale fatturato da prestazione di servizi nell'anno 2011;

per le quali, il numero di componenti può arrivare fino a cinque, *tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.*

- Che, in ogni caso il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque anche nelle società miste.

Visto:

- il regolamento degli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende e istituzioni approvato con deliberazione C.C. n.115 del 26 luglio 1999 così come modificato ed integrato dalla deliberazione C.C. n.18 del 27 febbraio 2012;
- che l'art. 6 comma 1bis del suddetto Regolamento prevede che la designazione dei consigli di amministrazione delle Società ed Enti del Comune di Venezia, debba garantire la presenza di equilibrio tra i generi o quanto meno garantire la presenza di un 1/3 del genere minoritario;
- che l'art. 3, 1 comma della Legge del 12 luglio 2011 n. 120 dispone che, oltreché per le società quotate in borsa, anche per le società controllate da pubbliche amministrazioni il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi;
- che il Regolamento attuativo della predetta disposizione, emanato in data 26 ottobre 2012, stabilisce che, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del Regolamento stesso, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'Organo amministrativo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore;
- che di conseguenza, per il combinato disposto del citato comma 729 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del citato Regolamento attuativo della L. 120/2011, almeno un componente dell'Organo amministrativo debba sempre essere riservato al genere meno rappresentato

Rilevato:

- che con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 (6 luglio 2012), per le società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, i Consigli di amministrazione devono essere composti:
 - Nel caso il numero massimo di Consiglieri sia pari a tre, da almeno:
 - due membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante per le società direttamente controllate;
 - due membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta, per le società controllate indirettamente;
 mentre il terzo membro scelto al di fuori dei dipendenti dell'Ente (o della controllante) svolge le funzioni di amministratore delegato, ferma comunque restando la facoltà di nomina di un amministratore unico
 - Nel caso il numero massimo di Consiglieri sia pari a cinque, da almeno:

- tre membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante per le società direttamente controllate;
- tre membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta, per le società controllate indirettamente;

mentre gli altri due membri possono essere scelti al di fuori dei dipendenti dell'Ente (o della controllante), ed in tal caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Richiamato altresì che:

- in via generale, ai sensi della disciplina codicistica, i compensi degli amministratori sono stabiliti dall'assemblea (art. 2364 e art. 2389 c.c.) o all'atto della nomina (art. 2389 c.c.);
- ai sensi dell'art. 2389 c.c. agli amministratori investiti di particolari cariche (Presidenti con deleghe, Amministratori Delegati, altri amministratori con incarichi speciali), il Consiglio di Amministrazione può attribuire compensi specifici per gli incarichi assegnati, ove previsto dallo statuto, nell'ambito di un plafond complessivo stabilito per tutti i Consiglieri da parte dell'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- con specifico riferimento alle società pubbliche, alcune disposizioni di legge (commi 725 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comma 12 dell'art. 61 della L. n. 133/2008, comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010) hanno introdotto le seguenti restrizioni in materia di compensi agli amministratori di società partecipate totalmente da Comuni, sia di primo che di secondo livello:
 - il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non può essere superiore, per il presidente al 70%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione al 60% dell'indennità spettante al Sindaco, ulteriormente ridotto del 10%; nel caso di società partecipate da più Comuni si fa riferimento al compenso del Sindaco del Comune con la maggior quota di partecipazione.
 - è possibile prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo;
- l'art. 3 comma 44 della legge 244/2007 prevede come "*Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza*";

Richiamato altresì che:

- con delibera di Giunta n. 791 del 21 ottobre 2010 è stato recepito l'Accordo Sindacale riguardante la modifica del contratto integrativo per la Dirigenza, all'interno del quale si stabilisce che:
 - i compensi per incarichi attribuiti su designazione dell'Ente integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
 - le risorse così formatesi, al netto degli oneri riflessi, assistenziali, previdenziali e fiscali (IRAP) sono utilizzate per incrementare la retribuzione di risultato dei Dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi secondo le seguenti percentuali, commisurate all'ammontare complessivo del compenso percepito annualmente:
 - fino a 18 mila euro: 90%
 - da 18 a 60 mila euro: 50%
 - da 60 a 80 mila euro: 40%
 - da 80 a 100 mila euro: 30%
 - oltre 100 mila euro: 10%
- la citata previsione contenuta nell' Accordo Sindacale recepito con la suddetta delibera 791/2010 risulta coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 4 del D.L. 95/2012, che impone ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;
- sempre in base all'art. 4 del D.L. 95/2012, nel caso di società controllate indirettamente da un'Amministrazione pubblica, i dipendenti della società controllante designati come amministratori della società controllata hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari alla società di appartenenza;
- che già in data 31 luglio 2010 prot. 2010/337767, il Direttore Generale del Comune di Venezia emanava una direttiva alle società controllate con la quale invita i relativi organi ad adottare gli atti necessari affinché i propri dirigenti, se nominati amministrati nelle proprie società controllate o partecipate, rinuncino il compenso a loro spettante in favore delle società presso cui sono dipendenti;

Considerato che:

- alla luce dell'evoluzione normativa sopra descritta in materia di nomine e compensi degli amministratori di società partecipate da Enti Locali, è necessario rivedere organicamente le modalità di definizione dei compensi degli Amministratori delle società controllate dal Comune di Venezia, in particolare per quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., che si trovano ad affrontare contesti che richiedono grande impegno, precise competenze e notevoli capacità manageriali, nonché l'assunzione di rilevanti responsabilità e rischi;

- al fine di differenziare adeguatamente, per le motivazioni sopra indicate, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche rispetto agli altri amministratori, appare opportuno considerare l'importo massimo ammissibile stabilito dalla legge per le società pubbliche, come riferibile cumulativamente all'intero organo di amministrazione e non ai singoli componenti dello stesso;
- in senso favorevole a tale modalità si sono espresse la Sezione regionale di controllo per Emilia Romagna con il parere n. 11/2012, la Sezione regionale di controllo per Lazio con il parere n. 18/2011 e la Sezione regionale di controllo per Piemonte con il parere n. 29/2009;
- in particolare in quest'ultimo parere si esprime una condivisione rispetto all'*"ipotesi di compensi calcolati in osservanza dei suddetti limiti per tutti gli amministratori, inclusi quelle investiti di particolari cariche, ma poi erogati, individualmente, in misura differenziata, sia inferiore che superiore agli stessi limiti posti dalla legge. Si attua così, pur nel perseguimento dell'obiettivo di contenimento dei costi delle società pubbliche, una logica di ripartizione dell'importo complessivo della remunerazione dell'intero consiglio di amministrazione, che può tener conto anche di particolari cariche o deleghe di poteri"*;

Visto che:

- alla luce della normativa sopra richiamata, il plafond massimo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllata, in relazione al compenso annuo percepito dal Sindaco di Venezia, è attualmente il seguente in base al numero di amministratori:

	(plafond massimo €)
Consigli di Amministrazione composto da 3 membri	146.903,09
Consigli di Amministrazione composto da 5 membri	239.683,99

- che tale plafond andrà di tempo in tempo aggiornato in relazione a variazioni negli elementi che concorrono a formarne la quantificazione a causa di cambiamenti nella normativa generale o per fattispecie specifiche riguardanti il Comune di Venezia (ad esempio misure indotte del rispetto degli obblighi sul patto di stabilità)

Ritenuto pertanto che:

- alla luce dei vincoli normativi soprarichiamati e dell'esigenza di differenziazione dei compensi sopra descritta, sia opportuno con riguardo ai compensi degli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia:
 - determinare in sede assembleare l'importo complessivo della remunerazione spettante cumulativamente al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di importo massimo coerenti con i vincoli normativi e con le interpretazioni della Corte dei Conti richiamati in premessa fermo restando l'obiettivo di non incrementare gli oneri complessivi a carico della società;
 - demandare poi al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntuale del compenso di ciascun amministratore nell'ambito del plafond stabilito in sede assembleare, riservando agli amministratori investiti di particolare cariche un compenso commisurato al grado richiesto di impegno, competenze, capacità manageriali, responsabilità e rischio;
 - sottoporre la proposta di riparto dei suddetti compensi, da presentare al Consiglio di Amministrazione della società erogante i compensi medesimi, al preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale, espresso dal Direttore Generale su conforme istruttoria tecnica della Direzione Società Partecipate;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Società e Servizi della Direzione Società Partecipate e di regolarità contabile del Direttore Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto dell'evoluzione normativa descritta in premessa in materia di numero, composizione e compensi dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia;
- di dare mandato al Sindaco o suo Delegato, nelle prossime assemblee delle società controllate del Comune di Venezia chiamate a rinnovare il Consiglio di Amministrazione, o comunque alla prima occasione in cui sia posto all'ordine del giorno il tema dei compensi degli amministratori, di:
 - determinare in sede assembleare l'importo complessivo della remunerazione spettante cumulativamente al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di

importo massimo coerenti con i vincoli normativi e con le interpretazioni della Corte dei Conti richiamate in premessa, fermo restando l'obiettivo di non incrementare gli oneri complessivi attualmente già sostenuti da ogni singola società controllata;

- demandare poi al Consiglio di Amministrazione la quantificazione puntuale del compenso di ciascun amministratore nell'ambito del plafond stabilito in sede assembleare, riservando agli amministratori investiti di particolare cariche un compenso commisurato al grado richiesto di impegno, competenze, capacità manageriali, responsabilità e rischio;
- sottoporre la proposta di riparto dei suddetti compensi, da presentare al Consiglio di Amministrazione della società erogante i compensi medesimi, al preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale, espresso dal Direttore Generale su conforme istruttoria tecnica della Direzione Società Partecipate;
- dare mandato al Direttore Generale, su proposta della Direzione Società Partecipate unitamente alla Direzione Risorse Umane, di determinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei dipendenti dell'Ente e delle società controllate di primo livello che per materia e attitudine comporranno le liste dei possibili componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate di primo e secondo livello;
- dare mandato al Sindaco di emanare una direttiva per tutte le società controllate dal Comune di Venezia affinché nelle assemblee delle loro società controllate sia data applicazione ai principi contenuti del presente atto.

Presiede la seduta il Sindaco **GIORGIO ORSONI**

Partecipa il Segretario Generale **RITA CARCO'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11 GEN. 2013
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE